

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house alla società S.a.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A, prescelta per il servizio pubblico locale con rilevanza economica di raccolta rifiuti e spazzamento del Comune di Bergeggi, nonché dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, con indicazione delle compensazioni economiche, ai sensi dell'art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012.**

## Parte prima

### **1. Quadro di sintesi e finalità generali della relazione illustrativa.**

#### **1.1. Finalità generali della relazione illustrativa.**

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento all'affidamento alla società S.a.t. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A, secondo il criterio dell'in house providing, del servizio di gestione rifiuti e spazzamento del Comune di Bergeggi.

#### **1.2. Quadro di sintesi relativo alla storia della società S.a.t. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.**

In data 29/04/1992 viene costituita tra i Comuni di Vado Ligure, Comune di Quiliano e la Società Ecofar S.r.l. una Società per Azioni denominata S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con capitale sociale di Lire 2.248.048.000 suddiviso in n. 2.248.048 azioni del valor nominale di Lit 1.000 ciascuna.

COMUNE DI VADO LIGURE	LIRE 1.079.063.000
COMUNE DI QUILIANO	LIRE 67.442.000
SOCIETA' ECOFAR S.R.L.	LIRE 1.101.543.000

In data 28/02/1996 con atto Notaio Brundu n. 26026 di rep. n. 11023 di raccolta la Società Ecofar S.r.l. ha ceduto al Comune di Spotorno n. 67.441 azioni.

In data 18/04/1996 con atto Notaio Ruegg n. 14150 di rep. n. 4581 di raccolta la Società Ecofar S.r.l. ha ceduto al Comune di Bergeggi n. 67.441 azioni.

In data 14/04/2000 con atto Notaio Ruegg n. 21660 di rep. n. 7894 di raccolta il Comune di Vado Ligure ha ceduto n. 22.480 azioni al Comune di Noli.

In data 14/11/2001 con atto Notaio Brundu n. 30918 di rep. n. 15003 di racc. la Società Ecofar S.r.l. ha ceduto n. 22.480 azioni alla Società SO.GE.CI.S. S.r.l.

In data 04/12/2001 per conversione all'euro il C.d.a della Società ha arrotondato il valore nominale di ogni singola azione in € 0,52 attingendo la differenza tra l'attuale capitale sociale e il nuovo deliberato dalla riserva Straordinaria per Lire 15.422.508.

In tale data il capitale risulta così ripartito:

COMUNE DI VADO LIGURE	AZIONI 1.056.583	€	549.423,16
COMUNE DI QUILIANO	AZIONI 67.442	€	35.069,84
SOCIETA' ECOFAR S.R.L.	AZIONI 944.181	€	490.974,12
COMUNE DI SPOTORNO	AZIONI 67.441	€	35.069,32
COMUNE DI BERGEGGI	AZIONI 67.441	€	35.069,32
COMUNE DI NOLI	AZIONI 22.480	€	11.689,60
SOCIETA' SO.GE.CI.S. S.R.L.	AZIONI 22.480	€	11.689,60
	AZIONI 2.248.048	€	1.168.984,96

In data 02/02/2006 con atto notaio Brundu n. 35921 di rep. n. 18142 di rep. la Società SO.GE.CI.S. S.R.L. ha ceduto n. 22.480 azioni alla Società Ecofar S.r.l.

In data 27/06/2006 con atto Notaio Brundu n. 36332 di rep. e n. 18508 di racc. la Società S.A.T. S.P.A. ha proceduto alla scissione parziale proporzionale della stessa costituendo così una nuova Società beneficiaria:

Società scissa: S.A.T. S.P.A. valore di ogni singola azione € 0,15

COMUNE DI VADO LIGURE	AZIONI 1.056.583	€	158.487,45
COMUNE DI QUILIANO	AZIONI 67.442	€	10.116,30

SOCIETA' ECOFAR S.R.L.	AZIONI	966.661	€	144.999,15
COMUNE DI SPOTORNO	AZIONI	67.441	€	10.116,15
COMUNE DI BERGEGGI	AZIONI	67.441	€	10.116,15
COMUNE DI NOLI	AZIONI	22.480	€	3.372,00
		2.248.048	€	337.207,20

Società beneficiaria: I.L.S.A.T. S.P.A. valore ogni singola azione € 0,37

COMUNE DI VADO LIGURE	AZIONI	1.056.583	€	390.935,71
COMUNE DI QUILIANO	AZIONI	67.442	€	24.953,54
SOCIETA' ECOFAR S.R.L.	AZIONI	966.661	€	357.664,57
COMUNE DI SPOTORNO	AZIONI	67.441	€	24.953,17
COMUNE DI BERGEGGI	AZIONI	67.441	€	24.953,17
COMUNE DI NOLI	AZIONI	22.480	€	8.317,60
		2.248.048	€	831.777,76

In pari data (27/06/2006) si è proceduto ad aumentare il Capitale Sociale portando da € 337.207,20 ad € 517.051,04 rideterminando quindi il valore nominale di ogni singola azione ad € 0,23

In data 28/09/2006 con atto rogito Notaio Brundu n. 36477 di rep. e n. 18633 di racc. la Società Ecofar Sr.l. ha ceduto tutte le proprie azioni ai Soci pubblici in modo proporzionale. Quindi dopo tale vendita la compagine sociale risulta essere:

COMUNE DI VADO LIGURE	AZIONI	1.853.654	€	426.340,42
COMUNE DI QUILIANO	AZIONI	118.319	€	27.213,37
COMUNE DI SPOTORNO	AZIONI	118.318	€	27.213,14
COMUNE DI BERGEGGI	AZIONI	118.318	€	27.213,14
COMUNE DI NOLI	AZIONI	39.439	€	9.070,97
		2.248.048	€	517.051,04

In data 06/05/2008 con atto Notaio Brundu n. 37764 di rep. n. 19757 di rac. il Comune di Vado Ligure ha ceduto:

n. 11.240 azioni al Comune di Vezzi Portio

n. 10.341 azioni al Comune di Cengio

n. 6.070 azioni al Comune di Altare

n. 9.217 azioni al Comune di Millesimo

In data 13/05/2008 con atto Notaio Brundu n. 37780 di rep. n. 19770 di rac. Il Comune di Vado Ligure ha ceduto n. 5.395 azioni al Comune di Deگو.

Quindi in tale data il Capitale Sociale risulta essere così suddiviso:

COMUNE DI VADO LIGURE	AZIONI	1.811.391	€	416.619,93
COMUNE DI QUILIANO	AZIONI	118.319	€	27.213,37
COMUNE DI SPOTORNO	AZIONI	118.318	€	27.213,14
COMUNE DI BERGEGGI	AZIONI	118.318	€	27.213,14
COMUNE DI NOLI	AZIONI	39.439	€	9.070,97
COMUNE DI VEZZI PORTIO	AZIONI	11.240	€	2.585,20
COMUNE DI CENGIO	AZIONI	10.341	€	2.378,43
COMUNE DI ALTARE	AZIONI	6.070	€	1.396,10
COMUNE DI MILLESIMO	AZIONI	9.217	€	2.119,91
COMUNE DI DEGO	AZIONI	5.395	€	1.240,85
		2.248.048	€	517.051,04

In data 25/06/2012 con atto Notaio Firpo n. 57154 di rep. e n. 31806 di racc. la S.A.T. S.p.A.

ha incorporato per fusione la Società Servizi Tecnologici S.p.A.. La fusione per incorporazione ha determinato un aumento di capitale sociale da € 517.051,04 ad € 612.616,04 ed è così detenuto:

COMUNE DI VADO LIGURE	AZIONI	1.811.391	€	416.619,93
COMUNE DI QUILIANO	AZIONI	118.319	€	27.213,37
COMUNE DI SPOTORNO	AZIONI	118.318	€	27.213,14
COMUNE DI BERGEGGI	AZIONI	118.318	€	27.213,14
COMUNE DI NOLI	AZIONI	39.439	€	9.070,97
COMUNE DI VEZZI PORTIO	AZIONI	11.240	€	2.585,20
COMUNE DI CENGIO	AZIONI	10.341	€	2.378,43
COMUNE DI ALTARE	AZIONI	6.070	€	1.396,10
COMUNE DI MILLESIMO	AZIONI	9.217	€	2.119,91
COMUNE DI DEGO	AZIONI	5.395	€	1.240,85

COMUNE DI ALBISSOLA M.	AZIONI	252.562	€	58.089,26
COMUNE DI CELLE LIGURE	AZIONI	162.938	€	37.475,74
	AZIONI	2.663.548	€	612.616,04

## **2.1. Quadro normativo di riferimento per i servizi pubblici locali e finalità specifica della relazione illustrativa.**

### **2.1.1. Elementi di caratterizzazione generale e evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali con rilevanza economica.**

Il sistema dei servizi pubblici presenta una struttura complessa e articolata (anche con differenziazioni settoriali rilevanti) e dinamiche particolari, contrassegnate negli ultimi anni da elementi di forte trasformazione, che in parte costituiscono rimodulazione progressiva di quanto delineato, a livello di descrizione generale, dall'originaria disciplina organica contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), particolarmente negli articoli 112 e 113.

La necessità di conferire al sistema una disciplina coerente alle linee evolutive dei servizi di interesse generale (SIG) in ambito comunitario ha condotto ad una complessiva ridefinizione del quadro normativo di riferimento con l'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 (alla quale è stata associata una disciplina attuativa specifica, contenuta nel d.P.R. n. 168/2010).

Tale assetto, però, è stato oggetto dell'abrogazione prodotta dal positivo esito del referendum del 12-13 giugno 2011 (tradotta nel d.P.R. n. 113 del 18 luglio 2011), principalmente funzionalizzata all'esclusione dai processi di privatizzazione del servizio idrico integrato.

La necessità di ricomporre per i servizi pubblici un dato normativo sistemico in rapporto all'ordinamento comunitario e di prima traduzione degli esiti referendari ha condotto alla composizione di una norma-chiave, nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

La disposizione è stata successivamente integrata più volte (con la legge n. 183/2010, con la legge n. 27/2012 e con il d.l. n. 83/2012). Tuttavia l'articolato quadro normativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012, in quanto definito in termini replicativi dell'abrogato art. 23-bis e, quindi, in violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Il quadro di riferimento generale, pertanto, viene ad essere costituito dai principi comunitari ed è integrato da alcune norme specifiche (sopravvissute ai vari passaggi), nonché da discipline settoriali per alcune attività (principalmente servizi "a rete").

Rispetto a questo quadro, quindi, risulta necessaria la configurazione di alcuni elementi essenziali, per poter analizzare efficacemente il sistema dei servizi pubblici locali, per il quale si rinviene un elemento definitorio generale nel d.lgs. n. 267/2000.

### **2.1.2. Quadro generale di riferimento per l'affidamento dei servizi pubblici locali di gestione della raccolta rifiuti e spazzamento**

L'affidamento del servizio di gestione di raccolta rifiuti e spazzamento è assoggettato ad una disciplina particolare, in merito alla tutela ambientale con particolare riferimento al Testo Unico Tutela Ambientale.

## **3. Requisiti comunitari per i modelli di gestione dei servizi pubblici locali – riferimenti principali.**

Il modello di affidamento del servizio pubblico locale con rilevanza economica oggetto della presente relazione assunto dal Comune di Bergeggi quale ente affidante è l'affidamento diretto mediante il c.d. "in house providing".

L'espressione in house providing serve per identificare il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione, la quale acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato.

L'attenzione per soluzioni volte a privilegiare le società partecipate dall'Ente Locale negli affidamenti, soprattutto in forza del controllo esercitato dalle Amministrazioni socie, ha indotto frequentemente le stesse a formalizzare rapporti di servizio "diretti", assimilabili al modello "in house" descritto dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha ritenuto che l'amministrazione pubblica (soggetto aggiudicatore per definizione) possa procedere all'affidamento "diretto" del servizio ad una società partecipata in presenza di specifiche e speciali condizioni (soggette a rigorosa verifica) quali:

- 1) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi;
- 2) lo svolgimento dell'attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell'autorità controllante.

I due parametri essenziali per il modulo “in house providing” sono stati definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come “sentenza Teckal”.

La sentenza evidenzia infatti (punto 50) come in linea di principio, la stipulazione di un contratto tra da una parte, un ente locale e, dall'altra, una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo, possa avvenire diversamente (dall'affidamento con gara n.d.r. ) solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.

I requisiti dell’in house providing, costituendo un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, vanno peraltro interpretati restrittivamente (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 aprile 2006, Causa C-410/04, punto 26).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (peraltro sistematicamente recepita dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili operativi e funzionali caratterizzanti sia il c.d. “controllo analogo” sia la c.d. “attività prevalente”, stabilendo i requisiti affinché possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario in un modello “in house”.

I requisiti sono specificamente individuati nelle due tabelle riportate di seguito.

**Tabella 1**

<b>Requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la sussistenza del c.d. “controllo analogo”</b>		
<b>Requisito</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Note specifiche</b>
Titolarità pubblica integrale del capitale sociale – impossibilità di apertura a privati.	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2005 – Causa C-26/03 (punti 49 e 50)	La partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.  Il rapporto tra un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente.
	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 6 aprile 2006, Causa C-410/04 (punto 31)	La partecipazione, ancorché minoritaria, di un’impresa privata nel capitale di una società alla quale partecipa pure l’autorità pubblica concedente esclude in ogni caso che la detta autorità pubblica possa esercitare su una tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
Titolarità pubblica integrale del capitale sociale – suddivisione del capitale tra più soci pubblici (pubbliche amministrazioni).	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sent. 11 maggio 2006, causa C-340/04 (punto 37)  Corte di Giustizia CE, Sez. II, sent. 19 aprile 2007, causa C-295/05 (punto 57)	Il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale di una società aggiudicataria potrebbe indicare, pur non essendo decisivo, che l’amministrazione aggiudicatrice in questione esercita su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto 50 della sentenza Teckal.
Possibilità di esercizio del controllo da parte di più soci pubblici (enti locali), anche a fronte di partecipazione minoritaria al capitale sociale.	Corte di Giustizia CE, Sez. III, sent. 13 novembre 2008, causa C-324/07 (punti 50 e 54)	Nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l’adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull’ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente.  Qualora un’autorità pubblica si associ ad una società intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest’ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza.
	Corte Giustizia Sez. III, sentenza 10 settembre 2009, Causa C-573/07 (punto 63)	Se un’autorità pubblica diventa socia di minoranza di una società per azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche associate a detta società esercitano su quest’ultima può essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, qualora esso sia esercitato congiuntamente dalle stesse.
	Corte di Giustizia UE, Sez. III, sent. 29 novembre 2012, cause C-182/11 e C-183/11 (punto 33)	Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia

		agli organi direttivi dell'entità suddetta.
Potere di nomina dell'ente locale o degli enti locali soci dei componenti degli organi esecutivi della società affidataria in house.	Corte di Giustizia CE, Sez. II, sentenza 17 luglio 2008, Causa C-371/05 (punto 26)	(Un) comune ha la facoltà di incidere in modo determinante tanto sugli obiettivi strategici quanto sulle decisioni importanti (della società controllata) tramite la nomina dei membri degli organi direttivi di tale società e di un funzionario comunale incaricato di orientare e controllare l'operato di quest'ultima. Tale facoltà è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un potere di controllo strutturale e funzionale del Comune su detta società analogo a quello esercitato sui propri servizi, così da soddisfare la prima condizione stabilita dalla Corte al punto 50 della sentenza Teckal.
Obbligo di oggetto sociale delimitato e non esteso.	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2005, Causa C- 458/03 (punto 67, lett. b e sintesi in punto 72)	Allorché un ente concessionario fruisce di un margine di autonomia caratterizzato da un'estensione dell'oggetto sociale a nuovi importanti settori, è escluso che l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente locale socio o degli enti locali soci.	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2005, Causa C- 458/03 (punto 67, lett. d e sintesi in punto 72)	Allorché un ente concessionario fruisce di un margine di autonomia caratterizzato da un ambito territoriale di attività è ampliato a tutto il paese e all'estero, è escluso che l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
	Corte Giustizia CE, Sez. III, sentenza 10 settembre 2009, Causa C-573/07 (punti 81-86 e punto 91)	Il controllo esercitato dagli enti (locali n.d.r.) azionisti su (una) società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi (quando) (...) l'attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi.
Limitati poteri dell'organo di gestione della società (consiglio di Amministrazione)	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2005, Causa C- 458/03 (punto 67, lett. e e sintesi in punto 72)	Allorché un ente concessionario fruisce di un margine di autonomia caratterizzato da una situazione in cui il Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente, è escluso che l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
	Corte Giustizia CE, Sez. III, sentenza 10 settembre 2009, Causa C-573/07 (punti 81-86 e punto 91)	Il controllo esercitato dagli enti (locali n.d.r.) azionisti su (una) società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi (quando) (...) tramite organi statuari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.
Effettività del controllo analogo.	Corte di Giustizia CE, Sez. III, sentenza 13 novembre 2008, Causa C-324/07 (punto 46)	Il controllo esercitato sull'ente concessionario da un'autorità pubblica concedente deve essere analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento. L'importante è che il controllo esercitato sull'ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale.
	Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 13-25 marzo 2013 (punto 6.4.)  Nota bene: la sentenza è assunta come specificativa dei profili di ricaduta nell'ordinamento nazionale della giurisprudenza della Corte di Giustizia.	La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che sul soggetto concessionario deve essere esercitato «un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti» (sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Ciò non significa che siano annullati tutti i poteri gestionali dell'affidatario in house, ma che la «possibilità di influenza determinante» è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale, senza distinguere – in coerenza con la giurisprudenza comunitaria – tra decisioni importanti e ordinaria amministrazione.
Funzione del controllo analogo	Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2005, Causa C- 458/03 (punto 65)	Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario "in house" deve risultare che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

**Tabella 2**

<b>Requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore dell'ente locale unico socio o degli enti locali soci</b>		
<b>Requisito</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Elementi specificativi del requisito</b>
Maggior parte dell'attività svolta dalla società affidataria in house a favore	Corte di Giustizia CE, sent. 11 maggio 2006, C-340/04 (punti 62 e 63)	Le prestazioni di una società affidataria in house devono essere sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale in questione.  La società in questione svolga la parte più importante della sua attività con l'ente locale

dell'ente locale affidante – marginalità di altre attività svolte dalla società.		che la detiene, ai sensi della sentenza Teckal, solo se l'attività della stessa è principalmente destinata all'ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale.
Maggior parte dell'attività svolta dalla società affidataria in house a favore dell'ente affidante – attività svolta a favore di più enti affidanti.	Corte di Giustizia CE, sent. 11 maggio 2006, C-340/04 (punti 70 e 71)	Nel caso in cui diversi enti locali detengano un'impresa, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività può ricorrere qualora l'impresa in questione svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o quell'ente locale ma con tali enti complessivamente considerati.  Di conseguenza, l'attività da prendere in considerazione nel caso di un'impresa detenuta da vari enti locali è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti.
	Corte di Giustizia CE, Sez. III, sent. 13 novembre 2008, causa C-324/07 (punto 44)	Quando un ente concessionario è detenuto da varie autorità pubbliche, la condizione relativa alla parte più importante della sua attività può ricorrere considerando l'attività che tale ente svolge con l'insieme di dette autorità.
	Corte di giustizia europea, Sez. II, sent. 17 luglio 2008 n. C-371/05 (punto 32)	Nel caso in cui diversi enti detengano un'impresa, la condizione relativa all'attività può ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati. Di conseguenza, l'attività da prendere in considerazione nel caso di un'impresa detenuta da vari enti è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti.

## Parte seconda

### **4. Servizi pubblici locali oggetto della relazione illustrativa e loro qualificazione come servizi con rilevanza economica.**

#### **4.1. Elementi per la qualificazione dei servizi di gestione raccolta rifiuti e spazzamento come servizi pubblici locali con rilevanza economica.**

Per poter procedere alla corretta qualificazione di un servizio di gestione di raccolta rifiuti e spazzamento in chiave di rilevanza economica o meno è necessario considerare che la disciplina prevista da Testo Unico Tutela ambientale e in particolare dalla normativa regionale in essere, non costituisce una normativa settoriale organica e non fornisce elementi particolari per permettere tale qualificazione (come avviene, invece, per alcuni servizi a rilevanza economica, come ad es. quello di distribuzione del gas naturale, in base alle norme del d.lgs. n. 164/2000).

Peraltro, tale operazione deve tener conto dei mutamenti consistenti che in tale prospettiva si sono avuti anche nelle interpretazioni giurisprudenziali inerenti alcune tipologie di servizi "non regolati" da discipline settoriali, valutati per molto tempo in chiave di non rilevanza economica, come le attività di gestione di raccolta rifiuti e spazzamento.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 5097 del 27 agosto 2009 (confermando una linea inaugurata con la sentenza n. 4265 del 8 settembre 2008) è intervenuto sulla definizione della rilevanza economica del servizio di gestione di raccolta rifiuti, sancendo che le caratteristiche di una struttura, la sua localizzazione in un'area polifunzionale, nonché la correlazione della stessa con spazi per attività complementari ad elevato valore aggiunto la rendono in grado di produrre utili e, quindi, la configurano come oggetto di potenziale confronto tra operatori economici.

La qualificazione del servizio non dipende, infatti, dalle valutazioni dell'ente locale proprietario sulla configurazione della gestione con finalità eminentemente sociali (es. per consentire l'accesso al servizio ad utenti in fasce reddituali modeste) e sul conseguente bilancio in disavanzo, poiché ciò corrisponde ad una scelta gestionale che può essere successivamente modificata in modo che l'esercizio dell'impianto sia fonte di profitto.

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, quindi, non rileva la valutazione fornita dall'amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale.

La presunzione di redditività nulla o scarsa di un servizio viene ad essere scardinata dalla sentenza n. 5097/2009, che non ammette più valutazioni "a priori", ma richiede analisi specifiche delle potenzialità redditive di ciascuna attività (o struttura gestita in relazione al servizio).

In tale prospettiva gli enti locali, per poter definire la scelta gestionale secondo i modelli delineati dall'ordinamento comunitario, devono operare una verifica accurata, rilevando:

- a) la tipologia del servizio, delle reti ad esso connesse e le sue caratteristiche funzionali;
- b) la possibilità di realizzazione di attività complementari, tali da lasciar ipotizzare soluzioni redditive ulteriori;
- c) lo svolgimento del servizio in un contesto tale da determinare la produzione di attività a significativo valore aggiunto.

Tali elementi devono essere desumibili da un'analisi assimilabile alla formazione di un piano industriale (business plan), con relativo piano economico-finanziario, nel quale devono essere evidenziati i dati di costo reale (utenze per attività a pieno regime, manutenzioni, ecc.) e di utilizzo condizionato (ad es. mancate entrate per attività a rilevante valenza sociale, imposte dall'ente affidante), posti a raffronto con le entrate potenziali derivanti dalla gestione del servizio (tariffe utenti, ricavi da sfruttamento delle strutture connesse, ecc.) e da attività complementari (ricavi da gestione servizi o strutture complementari, sponsorizzazioni, ecc.).

Qualora il confronto dei dati economici configuri la redditività potenziale del servizio (misurata anche sul periodo di gestione ipotizzato), la qualificazione come servizio a rilevanza economica risulta evidente e comporta pertanto l'affidamento dello stesso con gara o, se in house, seguendo i modelli determinati dall'ordinamento comunitario.

Le modalità di affidamento in gestione del servizio di raccolta rifiuti dipendono quindi dalla qualificazione in chiave rilevanza economica o meno del servizio

#### **4.3. Qualificazione del servizio pubblico da parte dell'ente titolare e possibili effetti.**

Sulla fondamentale distinzione tra servizi aventi rilevanza economica e quelli privi di tale caratterizzazione la giurisprudenza amministrativa e vari pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti hanno avuto modo di precisare che questa caratteristica non deriva dalla natura dell'attività prestata con il servizio, né dal suo oggetto, bensì dal suo innestarsi in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Spetta quindi all'ente locale, sulla base dell'analisi di un'ampia serie di elementi, procedere alla qualificazione in chiave di rilevanza economica o meno di un servizio pubblico di cui è titolare.

Peraltro è necessario rilevare come la qualificazione del servizio di affidamento in gestione della raccolta rifiuti e spazzamento da parte di un Comune ad un organismo societario (o con diversa configurazione giuridica) non possa risultare definitiva o permanente nel tempo.

Il Comune di Bergeggi ha affidato alla società S.a.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. un servizio di Bergeggi che si prefigura come complesso di attività:

- a) che risultano affidabili nell'ambito di un mercato settoriale, consolidato nell'ambito contestuale di riferimento;
- b) che in tale mercato è presente una molteplicità di operatori economici, con differente configurazione giuridica;
- c) che presentano caratteristiche di redditività potenziale significativa.

Il servizio è pertanto, in relazione al contesto e allo stato attuale, qualificabile come servizio pubblico locale con rilevanza economica, al quale possono essere applicati i diversi modelli prefigurati dall'ordinamento comunitario.

Il Comune di Bergeggi ha pertanto optato per l'affidamento in house (a fronte della sussistenza degli elementi che lo giustificano, come sarà evidenziato nella parte terza della presente relazione).

Peraltro l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012 sull'art. 4 del d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011, dichiarando l'illegittimità della norma legislativa statale configurativa della disciplina generale in materia di servizi pubblici locali con rilevanza economica ha sancito come unici riferimenti per i modelli di gestione quelli stabiliti dall'ordinamento comunitario, determinando la sostanziale libertà di scelta da parte dell'ente locale.

La Consulta ha sintetizzato le vicende della disciplina generale, evidenziando che l'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, novellando l'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, a seguito dell'esito positivo della consultazione referendaria ammessa con sentenza n. 24 del 201... di questa Corte, l'art. 23-bis del d.l. n. 112 è stato abrogato, mentre l'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sostanzialmente riproduttivo della norma abrogata, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, per violazione del divieto di ripristino di normativa abrogata a seguito di referendum, e quindi dell'art. 75 della Costituzione.

Per la Corte Costituzionale (punti 6.3 e 6.4. della motivazione della sentenza), quindi, la conseguenza delle vicende legislative e referendarie richiamate è che, attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia, senza alcun riferimento a leggi interne (e, sulla base di tale assunto, la sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma di una legge regionale regolativa di una modalità nell'affidamento di un servizio pubblico locale con rilevanza economica).

### Parte terza

#### **5. Coerenza con i requisiti comunitari del modulo di affidamento adottato per i servizi pubblici locali oggetto della relazione illustrativa.**

La qualificazione del servizio di gestione di raccolta rifiuti e spazzamento affidato dal Comune di Bergeggi alla società S.a.t. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. come servizio pubblico locale con rilevanza economica determina la sottoposizione, per sussistenza del presupposto oggettivo, alla procedura di verifica prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012.

Il Comune di Bergeggi ha affidato il servizio di gestione racc alla società S.a.t. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.I.:

a) secondo il modulo dell'in house providing, in rapporto a quanto al tempo dell'affidamento consentito dalla normativa nazionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali.

Il modello gestionale prescelto deve essere pertanto sottoposto a verifica in ordine alla rilevazione dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'in house providing.

La presente relazione evidenzia gli elementi di analisi volti a riscontrare la sussistenza dei requisiti in particolare secondo il criterio di effettività del controllo analogo e della prevalenza dell'attività svolta a favore di tutti i Comuni soci della società affidataria.

La verifica riporta quindi l'analisi effettuata:

a) in relazione ai requisiti esplicitanti il controllo analogo esercitato dal Comune di Bergeggi (SV) sulla società S.a.t. S.p.A.;

b) I contratti di servizio tra il Comune di Bergeggi e la società S.a.t. S.p.A. , sottoscritti separatamente per i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, il 01.03.2011e successivamente prorogati con le seguenti deliberazioni consiliari n. 30 e n 31 del 26/11/2011. Detti contratti sono stati successivamente prorogati con deliberazioni consiliari nn. 19 e 20 del 22.06.2012, modificate in seguito, con Deliberazioni Consiliari n. 34 e n 35 del 22.09.2013, e quindi nuovamente sottoscritti, in ultimo, in data 23.05.2013.

#### **5.1. Rilevazione degli elementi attestanti la sussistenza del requisito comunitario del controllo sulla società S.a.T. S.p.A. in quanto affidataria in house.**

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

a) nello statuto della società S.a.t. S.p.A. ;

b) nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale (visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio IAA di Savona);

c) nel sistema dei controlli esercitati dal Comune di Bergeggi sulla società S.a.t. S.p.A. . in base agli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, come desumibile dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato dal Comune di Bergeggi;

d) nel sistema di verifiche delineato dal contratto di servizio tra il Comune di Bergeggi e la società S.a.t. S.p.A per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento;

La verifica e le risultanze della stessa sono esplicitate nella tabella seguente, nella quale, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo analogo, sono riportati gli elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune di Bergeggi e la società S.a.t. S.p.A., con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati.

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto in dettaglio in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Tabella 1 della Parte prima della presente relazione.

La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune di Bergeggi e la società S.a.t. S.p.A. in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento.

La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

**Tabella A**

<b>Riscontro dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del c.d. "controllo analogo" nel rapporto tra il Comune di Bergeggi e la società S.a.t. S.p.A.</b>		
<b>Requisito ordinamento comunitario</b>	<b>Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune di Bergeggi e società S.a.t. S.p.A corrispondente al requisito comunitario</b>	<b>Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato</b>
Titolarità pubblica	Lo Statuto della società S.a.t. S.p.A. contiene norme che	art1 Statuto della società



<p>integrale del capitale sociale – impossibilità di apertura a privati.</p>	<p>prevedono la trasferibilità delle quote solo a soggetti pubblici (enti locali) Titolo II.</p> <p>Il capitale sociale della società S.a.t. S.p.A è interamente detenuto da soggetti pubblici, quali, nello specifico, anche dal Comune di Bergeggi</p>	<p>Titolo II dello Statuto della società, Capitale Sociale ed Azioni, in particolare art. 7 e art. 8</p> <p>La visura della Camera di Commercio IAA di Savona consente di rilevare che il Comune di Bergeggi detiene in proprietà il capitale sociale della società S.a.T. S.p.A. per quota nominale pari a 27.213,14 (su Euro 612.616,04).</p>
<p>Titolarità pubblica integrale del capitale sociale – suddivisione del capitale tra più soci pubblici (pubbliche amministrazioni).</p>	<p>A fronte della suddivisione del capitale sociale tra le quote di proprietà del Comune di Vado Ligure e quelle di proprietà del Comune di Bergeggi, il Comune di Vado Ligure. detiene la maggioranza assoluta delle quote del capitale sociale della società S.a.t. S.p.A., potendo pertanto esercitare influenza determinante sulle decisioni strategiche della società stessa.</p>	<p>La visura della Camera di Commercio IAA di Savona consente di rilevare che il Comune di Vado Ligure (SV) detiene in proprietà in termini maggioritari il capitale sociale della società S.a.T. S.p.A. per quota nominali pari a Euro 416.619,93 (su Euro 612.616,04) e che il Comune di Bergeggi detiene la proprietà per quota nominali pari a 27.213,14 (su Euro 612.616,04).</p> <p>L'art. 15 Capo I dello statuto della società S.a.T. S.p.A. evidenzia la possibilità del Comune di Bergeggi di intervenire nelle decisioni fondamentali per la vita della società.</p>
<p>Potere di nomina dell'ente locale o degli enti locali soci dei componenti degli organi esecutivi della società affidataria in house.</p>	<p>Il Comune di Bergeggi, in qualità di socio della società S.a.t. S.p.A ha la facoltà di partecipare alla nomina degli amministratori mediante l'intervento in assemblea (Titolo III).</p> <p>Avendo proprietà del capitale sociale per quote che determinano la maggioranza assoluta in assemblea, il Comune di Vado Ligure gode di una situazione di potenziale maggior favor nella nomina dei componenti dell'organo amministrativo della società.</p>	<p>Il Titolo III dello statuto della società S.a.T. S.p.A. prevede che spetti ai soci (assemblea o decisioni) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo. In particolare art. 18 e art. 28</p>
<p>Obbligo di oggetto sociale delimitato e non esteso.</p>	<p>L'oggetto sociale della società S.a.t. S.p.A. è circoscritto alle attività previste dall'oggetto sociale statutario.</p>	<p>L'art. 5 dello statuto della società S.a.T. S.p.A. stabilisce l'oggetto sociale della stessa.</p>
<p>Obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente locale socio o degli enti locali soci.</p>	<p>Lo statuto della società S.a.t. S.p.A delinea come attività fondamentali quelle affidate dagli enti locali soci.</p> <p>L'attività è potenzialmente ampliabile mediante la partecipazione della società a gare per l'affidamento di servizi di gestione di raccolta rifiuti e spazzamento.</p> <p>L'attività della società S.a.t. S.p.A. è quindi limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi.</p>	<p>L'art. 5 dello statuto della società stabilisce che i servizi di gestione rifiuti potranno essere affidati alla società dagli enti pubblici soci mediante apposito contratto di servizio ovvero a seguito di partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica nei casi previsti dalla legge.</p>
<p>Limitati poteri dell'organo di gestione della società (consiglio di gestione)</p>	<p>La società S.a.t. S.p.A. ha come organo amministrativo un consiglio di gestione da tre membri.</p> <p>I poteri del consiglio di gestione sono definiti nello Statuto: tali elementi dimostrano che il consiglio di gestione della società ha margini di autonomia contenuti.</p> <p>E' presente il Consiglio di sorveglianza ove sono rappresentati tutti i soci che svolge funzioni di vigilanza sul consiglio di gestione e esprime parere sui (piano strategico, piani finanziari, bilancio)</p>	<p>L'art. 15 delinea i profili del controllo analogo che i soci di esercitano sulla società.</p> <p>L'art. 18 dello statuto della società S.a.t. S.p.A. stabilisce che la composizione e le attività del Consiglio di Gestione</p> <p>I poteri del Consiglio possono essere, pertanto, limitati dall'atto di nomina adottato dall'assemblea (anche sulla base di specifici indirizzi dei Comuni soci).</p> <p>Agli artt. 28-30 è previsto e disciplinato il Consigli odi Sorveglianza.</p> <p>La scelta per il modello duale di gestione societaria implica di per sé la presenza di un organo di controllo amministrativo che concorre, con l'assemblea, all'effettività del controllo c.d. "analogo"</p> <p>Da tali elementi risulta il contenuto margine di autonomia dell'organo amministrativo della società.</p>

<p>Effettività del controllo analogo.</p>	<p>Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali ed effettivi dal Comune di Bergeggi (SV) sulla società S.a.t. S.p.A. attraverso:</p> <p>a) gli strumenti previsti dallo statuto sociale e le relative possibilità di azione concesse al socio di maggioranza;</p> <p>b) i controlli effettuati;</p> <p>c) le verifiche sui livelli qualitativi e sugli standard dei servizi gestiti realizzate in base a quanto stabilito nel contratto di servizio.</p> <p>L'esercizio del controllo analogo è sostenuto dagli obblighi informativi specifici che la società ha nei confronti del Comune di Bergeggi (SV).</p> <p>Il Comune di Bergeggi ha quindi la possibilità di influenzare in modo determinante sia gli obiettivi strategici che le decisioni importanti della società S.a.t. S.p.A.</p>	<p>Il Comune di Bergeggi (SV) esercita il controllo analogo sulla società S.a.t. S.p.A., mediante:</p> <p>a) l'influenza sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche della società grazie ai poteri esplicitati in assemblea ai sensi degli artt. 12 e seguenti dello statuto societario;</p> <p>b) I controlli, la formazione di indirizzi strategici alla società, l'acquisizione di informazioni e di reportistica nonché la formulazione di puntuali direttive sul rispetto della normativa pubblicistica relativa alle gestioni in house trovano riscontro delle deliberazioni sul controllo analogo .In particolare si vedano le deliberazioni nn. :</p> <p>la deliberazione del C.C. n. 17/2006, con cui l'Ente ha approvato il progetto di scissione e pubblicizzazione della S.A.T. S.p.A.;</p> <p>la deliberazione del C.C. n. 14/2010, con cui venivano formulate le prime direttive finalizzate al "controllo analogo", ai sensi dell'art. 113 del D. Lvo n. 267/2000;</p> <p>la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2011 relativa all'espletamento del Controllo analogo per l'anno 2011 nonché la deliberazione Consiliare n. 29 del 2011 relativa a "Aggiornamento dell'attività di controllo analogo su S.A.T. s.p.a. ex art. 113 d. lvo n. 267/2000 - Espressione di indirizzo favorevole all'avvio del processo di fusione per incorporazione tra S.A.T. s.p.a. e S.T. s.p.a.";</p> <p>La deliberazione Consiliare n.8 del 2012 ad oggetto "Fusione per incorporazione tra S.A.T. S.p.a. e S.T. s.p.a. – approvazione del progetto di fusione e del nuovo statuto di S.A.T. s.p.a.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la deliberazione Consiliare n. 33/2012 ad oggetto: "S.A.T. S.P.A. - espletamento del controllo analogo anno 2012 " .</li> <li>▪ la deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02/03/2013, OGGETTO : S.A.T. S.P.A. – Approvazione del Piano Industriale 2013.</li> </ul>
---	--	--

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune di Bergeggi, quale ente affidante, e la società S.a.t. S.p.A., quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale di gestione della raccolta rifiuti e spazzamento del Comune stesso, risulta che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

### 6.1. Obblighi di servizio pubblico.

Il contratto di servizio tra il Comune di Bergeggi e la società S.a.t. S.p.A. evidenzia alcuni obblighi di servizio pubblico, intesi come gli obblighi stabiliti dal Comune stesso al fine di garantire la prestazione di servizi di interesse generale che la società, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

Pertanto, al fine di assicurare l'universalità e l'accessibilità del servizio pubblico locale di gestione della raccolta rifiuti e spazzamento, il Comune di Bergeggi ha previsto a carico della società S.a.t. S.p.A., quale soggetto gestore (affidatario del servizio), specifici obblighi di servizio pubblico, riportati nel contratto di servizio in essere.

### 7. Specificazione delle compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio pubblico. Sistema di remunerazione nel contratto di servizio.

La remunerazione della società S.a.t. S.p.A per il servizio pubblico locale di gestione della raccolta rifiuti e spazzamento affidato del Comune di Bergeggi è composta essenzialmente da elementi riferiti alla gestione delle attività tipiche.

Dal 2013 conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del Decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito nel comune di Bergeggi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, operante a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il servizio trova quindi piena copertura dei relativi costi nel Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione Consiliare n.18 del 2013.

Non sono previste a favore della S.a.t. S.p.A compensazioni economiche di sorta relative agli obblighi di servizio

pubblico.

Per poter analizzare la composizione delle linee di remunerazione e il loro dimensionamento, la verifica si basa sull'analisi del consuntivo di gestione 2012 relativo alla gestione dei servizi affidati dal Comune di Bergeggi nell'esercizio 2012, il quale permette di rilevare:

	<b>LIQUIDAZIONI SUGLI IMPEGNI 2012</b>
RSU E RD (COMPRESO CONFERIMENTO)	€ 186.122,74
SPAZZAMENTO	€ 107.543,03
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 294.265,77</b>

M:\ANAPOLI\ANDREA\SATI\RELAZIONE AI SENSI ART 34 DEL 179 12\DGC APPROVAZIONE RELAZIONE 2013\relazione sat rfiuti definitiva.doc